

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

INDICE

[Art. 1 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 2 - Presupposti per il conferimento dell'incarico](#)

[Art. 3 - Limite massimo di spesa annua](#)

[Art. 4 - Competenza e responsabilità](#)

[Art. 5 - Individuazione delle professionalità – Avviso pubblico](#)

[Art. 6 - Procedura comparativa](#)

[Art. 7 - Stipula contratto](#)

[Art. 8 - Pubblicità degli incarichi](#)

[Art. 9 – Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente](#)

[Art. 10- Trasmissione atti di conferimento di incarichi di consulenza alla Corte dei Conti](#)

[Art. 11- Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa](#)

[Art. 12- Esclusioni](#)

[Art. 13 - Rinvio a leggi di settore e norme finali](#)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui si intendono conferire incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione, a norma dell'art.46 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n.133/2008, in sostituzione dell'art.7 comma 6 del D.Lgs.n.165/2001 ed in modifica dell'art.3 comma 55 e 56 della legge finanziaria 2008 n.244/2007.

2. Le disposizioni regolamentari trovano applicazione per i seguenti incarichi individuali:

a) collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)- rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazione d'opera rese con continuità e sotto coordinamento dell'Amm.ne committente, ma senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell'art.2222 e 2229 c.c. ;

b) lavoro autonomo di tipo occasionale o di tipo professionale.

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale si caratterizzano per non essere svolte in modo abituale e per la mancanza di un vincolo di coordinamento da parte dell'amm.ne committente e di subordinazione. Si tratta di prestazioni di tipo episodico o istantaneo tendenzialmente destinate a non ripetersi nel tempo, ancorché prolungata nel tempo.

Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo professionale si concretizzano in prestazioni d'opera, rese senza vincolo di subordinazione e coordinamento da parte dell'amm.ne committente, conferite ex art.2222 e segg. e art.2229 e segg. cod.civ., che richiedono il compimento di un'attività professionale per la quale, di norma, è richiesta l'iscrizione in ordini ed albi professionali.

I collaboratori non possono essere utilizzati come lavoratori dipendenti.

3. In tali forme di incarichi deve essere sempre presente, come elemento fondamentale:

- il carattere autonomo della collaborazione, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, indipendentemente dall'oggetto o tipologia della prestazione(consulenza ,studio, ricerca, collaborazione ecc...),
- nonché la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria:

si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Ne deriva che, quando si tratta di conferire incarichi nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, il possesso del titolo di studio non è requisito necessario,

ma occorre accertarsi che il soggetto abbia maturato un'esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta. Analogo discorso vale nei casi in cui un soggetto è iscritto in ordini od albi professionali. L'iscrizione all'albo attesta, infatti, ai fini del conferimento dell'incarico, una specializzazione di per sé idonea allo svolgimento dell'incarico medesimo consentendo di prescindere dal possesso della laurea triennale o magistrale. Rimane comunque ferma, in relazione alla specificità della prestazione, la facoltà dell'Amm.ne di preferire il professionista provvisto di specializzazione universitaria.

Al di fuori delle deroghe descritte, vige il principio della specializzazione universitaria. Sul fatto se è sufficiente la laurea triennale o è necessario il possesso della laurea magistrale o titolo equipollente, sarà l'amm.ne com.le che valuterà caso per caso, data la natura della prestazione, il livello di qualificazione necessario per l'espletamento dell'incarico.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di cui ai commi precedenti, possono essere conferiti, ricorrendone insieme i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amm.ne com.le o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 del D.Lgs.n.267/2000;
 - b) il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa non può avvenire per lo svolgimento di funzioni ordinarie;
 - c) Il Comune deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. Il Responsabile del Servizio dovrà accertare l'esistenza o meno di professionalità all'interno della dotazione organica in grado di adempiere alle richieste e dichiarare, nell'atto di conferimento dell'incarico, la mancanza di dette professionalità o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente. Si considerano casi di impossibilità oggettiva:
 - carenza di personale rispetto alla dotazione organica;
 - l'assenza di risorse umane disponibili;
 - gli impedimenti di natura gestionale (per es.: rilevanti, non occasionali e documentabili carichi di lavoro) di natura organizzativa (per es.: dotazione organica ridotta);
 - i particolari compiti esercitati dal personale.
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) I progetti devono essere specifici e determinati;
 - e) E' necessario determinare, preventivamente, tipologia (contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di natura professionale oppure collaborazione coordinata e continuativa) durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
 - f) Il compenso deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
 - g) Deve sussistere la copertura finanziaria;
 - h) L'incaricato potrà svolgere altre forme di collaborazione, non incompatibili con la prestazione da rendere, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati. In questo caso dovrà essere inserita, nel contratto d'incarico, apposita clausola di "non esclusività della prestazione".

Art. 3 - Limite massimo di spesa annua

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione, è fissato nel bilancio di previsione. Il Consiglio comunale, pertanto, interverrà in merito alla spesa per incarichi in sede di approvazione del bilancio di previsione od in sede di variazione dello stesso.

Art. 4 - Competenza e responsabilità

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta al Responsabile del settore competente per materia, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti della programmazione di bilancio, nonché delle risorse finanziarie assegnate a tal fine, comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Il Dirigente del settore deve avere, preliminarmente, accertato, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. A tal riguardo, prima di avviare la procedura comparativa deve accertare l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare le medesime prestazioni. Prima di attivare la procedura comparativa, il Dirigente del Servizio/Settore competente approverà il progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaboratori esterni attestando l'assenza di professionalità interno all'Ente.
3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, come, altresì, è causa di responsabilità

amministrativa per il responsabile del servizio che ha stipulato contratti di co.co.co. per lo svolgimento di funzioni ordinarie od ha utilizzato il collaboratore come lavoratore subordinato.

Art. 5 – Individuazione delle professionalità – Avviso pubblico-

1. Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Servizio competente.
3. L'avviso di selezione dovrà contenere:
 - § l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
 - § il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - § i titoli ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione;
 - § le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (es. esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.);
 - § il compenso complessivo lordo previsto;
 - § ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi.
4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:
 - a) pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni;
 - b) pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo pretorio;
 - d) altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Dirigente del Servizio/Settore competente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione della domanda.
6. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
7. In ogni caso per l'ammissione alla selezione occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.lgs.n. 163/2006 e succ.mod., prescritti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 6 - Procedura comparativa

1. Il Responsabile del servizio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e/o di ulteriori elementi di valutazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum, di norma, viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Nel caso di selezione per titoli e colloquio verranno valutati preventivamente i titoli. Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che hanno presentato il curriculum ritenuto adeguato alla natura della prestazione.
5. Ultimata la selezione, il responsabile del servizio competente, redige una graduatoria finale, alla quale attingere per il conferimento dell'incarico, attribuendo ad ogni candidato un punteggio entro il massimo stabilito nell'avviso di selezione.
6. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune.

Art. 7 – Stipula contratto

1. Il soggetto individuato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
2. Il contratto dovrà, necessariamente, contenere:
 - a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
 - b) oggetto;

- c) modalità di esecuzione;
- d) responsabilità;
- e) durata e luogo della prestazione;
- f) compenso;
- g) recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica/il cronoprogramma della prestazione da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'ente;
- n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente tutti i provvedimenti di conferimento degli incarichi, completi delle seguenti indicazioni:

- indicazione del/dei soggetto/i percettore/i;
- ragione dell'incarico;
- ammontare erogato.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente del settore preposto.

3. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 9 - Efficacia degli incarichi di consulenza dopo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente

1. I contratti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione dei seguenti elementi:

- a) nominativo del consulente;
- b) oggetto dell'incarico;
- c) compenso.

Art. 10 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi di consulenza alla Corte dei Conti

1. Gli atti di conferimento di incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale competente- per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Art. 11 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa

1. La procedura comparativa potrà non essere effettuata, e l'incarico, quindi, potrà essere conferito direttamente, previa determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da parte del Dirigente competente, nei seguenti casi:

- a)** tipologia di prestazioni di lavoro di natura tecnica o artistica o culturale per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto, essendo strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto;
- b)** attività di docenza, formativa, o di conferenziere, per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico "*curriculum e competenza specialistica in materia*";
- c)** prestazioni lavorative di tipo complementari, non comprese nell'incarico principale o precedente già conferito, di norma, a seguito di esperimento di procedura comparativa, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza ulteriore selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.
- d)** quando trattasi di incarichi o consulenze a titolo meramente gratuito, per le quali non sia prevista alcuna spesa nemmeno a titolo di rimborso spese.
- e)** Incarichi di importo inferiore ad € 5.000,00 al netto dell'iva.
- f)** per incarichi relativi a collaborazione presso l'ufficio sisma ai sensi dell'art.14 comma 14 della l.n.61/98.

2. Nell'atto di affidamento dell'incarico il Responsabile del Servizio indica le motivazioni che hanno determinato la

scelta del contraente.

3. Ad esclusione della suddetta modalità di individuazione dell'incaricato, tutte le restanti disposizioni del presente regolamento trovano compiuta applicazione.

Art. 12 – Esclusioni

- 1.** Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- 2.** Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
- 3.** Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi conferiti, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, al personale dipendente da pubbliche amministrazioni.
- 4.** Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi di contratto a termine conferiti ai sensi dell'art.110 comma 1 e 2 del D.Lgs.n.267/2000 e succ.mod.
- 5.** Sono escluse le materie rientranti nell'appalto dei lavori, servizi e fornitura di cui al D.L.gs.n.163/2006 e succ. mod.
- 6.** Sono escluse la rappresentanza ed il patrocinio legale.

Art. 13 - Rinvio a leggi di settore e norme finali

- 1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.
- 2.** La disciplina per il conferimento degli incarichi contenuta nel presente regolamento costituisce uno stralcio del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n.161del 16.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni, comportandone l'espressa abrogazione dell'art.18.